

Statuto

Versione 2025

SNOW CLUB INCLUSIVO
PRATI DI PILLOW
2024



Statuto dello Snow Club Inclusivo Prati di Pillow

Versione 2025



I. Generalità

Art. 1 - Denominazione e sede

Con il nome di Snow Club Inclusivo Prati di Pillow (in seguito solo Prati di Pillow, nella forma plurale), si designa un'organizzazione associativa con sede presso Banco avente la forma di associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile.

Art. 2 - Affiliazioni

² Lo Snow Club Inclusivo Prati di Pillow e tutti i suoi membri appartengono alla Federazione Svizzera di Sci (Swiss-Ski) e alla Federazione Sci Svizzera Italiana (TiSki). Lo Snow Club Inclusivo Prati di Pillow è soggetto alle quote associative di queste due associazioni, e gli statuti di Swiss-Ski e di Ti-Ski costituiscono parti complementari dello statuto dello Snow Club Inclusivo Prati di Pillow.

³ In quanto membro delle due federazioni, gli statuti e regolamenti di SwissSki e TiSki si applicano e sono vincolanti per i Prati di Pillow e il societariato. Tutti i membri sono tenuti a riconoscere e rispettare gli statuti e regole di queste due federazioni sportive.

⁴ L'appartenenza a SwissSki e TiSki implica che il Club e i suoi membri sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

Art. 3 - Scopo

¹ I Prati di Pillow sono un club sportivo indipendente, apartitico e aconfessionale, che non persegue alcuno scopo lucrativo e che si riconosce quale associazione con scopi di pubblica utilità.

² I Prati di Pillow si dichiarano di ispirazione inclusiva con una struttura e organizzazione il più possibile orizzontale.

³ I Prati di Pillow si sono costituiti al fine di:

- a) organizzare dei campi inclusivi sportivi sulla neve rivolti ad un pubblico prevalentemente minorenne e adattati alle persone in situazione di handicap;
- b) promuovere l'accessibilità degli sport di scivolata in Ticino, in particolar modo lo snowboard e lo sci alpino;
- c) favorire l'inclusione e la multiculturalità, nel reciproco rispetto delle differenze;
- d) impegnarsi a creare un contesto di socializzazione in cui vengono promossi i valori quali la reciproca riconoscenza, la solidarietà e la valorizzazione delle caratteristiche personali;
- e) promuovere il rispetto, la dignità e la libertà d'espressione delle persone.

⁴ Le attività promosse dall'associazione che producono degli utili sono finalizzate al finanziamento dei suoi progetti e alla costituzione di un patrimonio societario.



II. Societariato

Art. 4 - Relazioni e collaborazioni

¹ I Prati di Pillow collaborano con tutte le organizzazioni e associazioni che si riconoscono nelle finalità pronunciate dal presente statuto. Non sono tollerate in particolar modo le relazioni con organizzazioni razziste e discriminatorie.

² I Prati di Pillow – nella promozione delle proprie attività sportive – coinvolgono le associazioni sociali culturali, musicali e sportive, al fine di perseguire i propri scopi societari.

Art. 5 - Adesione

¹ Ai Prati di Pillow possono aderire tutte le persone che ne condividono gli obiettivi e gli statuti.

² Entrando a far parte del club, ogni socio diventa anche membro della Federazione Svizzera di Sci (Swiss-Ski) e della Federazione Sci Svizzera Italiana (Ti-Ski).

³ L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni momento. Dal momento del versamento della quota sociale si è ufficialmente membri dei Prati di Pillow. Tale adesione è della durata di un anno, da rinnovare nel mese di settembre.

⁴ I minorenni capaci di discernimento, anche senza il consenso dei propri rappresentanti legali, possono far parte di tutti gli organi dei Prati di Pillow. Valgono le disposizioni dell'articolo 19 del Codice civile.

Art. 6 - Soci/e sostenitori/trici

Le/i soci/e sostenitrici/tori hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ma non possono né votare né essere eletti in alcun organo dei Prati di Pillow.

Art. 7 - Uscita

¹ L'uscita dai Prati di Pillow è possibile solo alla fine della stagione invernale.

² La dichiarazione di dimissione va inviata al Coordinamento in forma scritta con un preavviso di almeno un mese.

³ L'obbligo di pagamento delle quote sociali perdura durante il termine di disdetta; le quote arretrate devono venir pagate anche dopo l'uscita o l'esclusione.

Art. 8 - Esclusione

¹ Un membro può essere sospeso oppure escluso dai Prati di Pillow se ha commesso infrazioni gravi contro lo statuto oppure qualora, con il suo comportamento, abbia arrecato danno ai Prati di Pillow, ai suoi membri o ne abbia ostacolato l'attività associativa.

² La sospensione, come misura cautelativa, viene pronunciata da 2/3 del Coordinamento. Il membro sospeso può fare appello contro tale decisione all'Assemblea, dinanzi alla quale ha modo di difendere le sue posizioni. L'Assemblea decide in maniera definitiva e inappellabile.

³ L'esclusione viene pronunciata esclusivamente dall'Assemblea.



III. Finanze e responsabilità

Art. 9 - Introiti

Il finanziamento dei Prati di Pillow è costituito dalle quote sociali, dagli stanziamenti di terzi (enti pubblici e privati), e dai proventi di manifestazioni e varie.

Art. 10 - Quote sociali

¹ Tutti i membri hanno il dovere di pagare le quote sociali, utili per l'adempimento dei compiti statutari.

² La quota sociale annua ammonta a CHF 25. – per le persone in formazione e senza occupazione; per le persone che svolgono un'attività professionale, la quota sociale ammonta a CHF 50. –

Art. 11 - Responsabilità

Per le responsabilità e le obbligazioni dei Prati di Pillow risponde unicamente il patrimonio societario. Ogni responsabilità personale dei membri dei Prati di Pillow è esclusa.

IV. Struttura e organizzazione

Art. 12 - Organi

Gli organi dei Prati di Pillow sono:

- a) Assemblea
- b) Gruppo Monitori
- c) Coordinamento
- d) Organo di revisione

Art. 13 - Assemblea

¹ L'Assemblea riunisce tutti i membri dei Prati di Pillow. Essa rappresenta l'organo supremo dell'associazione e si riunisce almeno una volta per anno in seduta ordinaria.

² Il Coordinamento oppure un quinto dei membri possono convocare delle assemblee straordinarie proponendo un Ordine del Giorno. L'avviso di convocazione avviene via mailing-list al societariato.

³ L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti:

- a) Elezione dei membri del Coordinamento e del cassiere;
- b) Elezione dell'Organo di revisione;
- c) Approvazione dei conti;
- d) Modifiche statutarie;
- e) Formulazione dei compiti e dei progetti dell'associazione.

⁴ L'Assemblea può assumere risoluzioni sopra oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, eccezion fatta che almeno uno dei membri presenti ritenga necessario posticipare la decisione.

⁵ Tutti gli incarichi interni ai Prati Di Pillow possono essere revocati



in ogni tempo dall'Assemblea.

⁶ I lavori assembleari sono diretti da un Presidente del giorno eletto all'inizio della seduta su proposta del Coordinamento.

Art. 14 - Gruppo Monitori

¹ Fanno parte del Gruppo Monitori tutte le persone che contribuiscono attivamente alle attività sportive e ricreative, le quali devono versare la regolarmente la quota sociale.

² Il Gruppo Monitori cura il Progetto pedagogico, definendone gli obiettivi e modalità educative.

³ Il Gruppo Monitori ha la completa autonomia sulle modalità di gestione dei campi e delibera al suo interno, adottando gli approcci che meglio si adattano alle situazioni concrete nel rispetto del progetto pedagogico adottato.

Art. 15 - Coordinamento

¹ Il Coordinamento è l'organo esecutivo dei Prati di Pillow. Detiene tutte le competenze che non sono affidate per statuto ad altri organi, in particolare:

- a) Convoca le Assemblee;
- b) Cura i contatti con le altre associazioni e le altre organizzazioni affini;
- c) Coordina i lavori interni all'associazione, in particolar modo del Gruppo Monitori;
- d) Prendendo in considerazione il parere dell'Assemblea circa i compiti e progetti dell'associazione, definisce le attività immediate.

² I membri del Coordinamento sono almeno cinque e in aggiunta almeno ad un tesoriere, eletti dall'Assemblea. Ad essi, durante la stagione e per necessità, si possono aggiungere altri membri cooptati dal Gruppo Monitori.

³ Una volta eletto, il Coordinamento nomina almeno un/a coordinatore/trice incaricato/a strutturare e organizzare i lavori del Coordinamento.

⁴ I membri del Coordinamento adempiono ai loro compiti con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità;

⁵ Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di coordinamento in merito a una decisione del coordinamento stesso, tale persona deve informarne il/la coordinatore/trice e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di coordinamento in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.

⁶ Se il membro interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il coordinamento prenderà una decisione in merito della sospensione del socio in questione.

⁷ All'interno del Coordinamento sono rappresentanti in maniera equa tutti i generi e le parti coinvolte nel Club.

⁸ I membri del Coordinamento svolgono le loro attività a titolo vo-



lontario e non percepiscono alcuna retribuzione diretta o indiretta per le loro funzioni.

⁹ L'uscita dal Coordinamento è possibile solo per la fine della stagione invernale oppure per la fine di agosto. Tale decisione va comunicata agli altri membri del Coordinamento con almeno un mese di preavviso scritto.

¹⁰ Il Coordinamento è eletto per la durata di un anno idrologico, sono rieleggibili ma possono essere destituiti laddove pende una sospensione. Il periodo di carica complessivo di un membro non può superare i 12 anni.

Art. 16 - Organo di revisione

¹ L'Organo di revisione controlla e verifica la contabilità e l'inventario dei Prati di Pillow.

² L'Organo di revisione è composto da due revisori nominati con mandato biennale e rieleggibili.

³ Come revisore può essere nominata anche una persona esterna ai Prati di Pillow.

⁴ Durante l'anno il revisore svolge controlli nella contabilità dei Prati di Pillow.

⁵ L'Organo di revisione presenta un rapporto ad ogni Assemblea ordinaria sui risultati della propria attività, raccomandando una decisione in merito ai conti.

V. Disposizioni finali

Art. 17 - Scioglimento

¹ Lo scioglimento dei Prati di Pillow può essere deciso solo da un'Assemblea convocata appositamente e con una decisione a maggioranza dei quattro quinti. Questo quorum è necessario anche nel caso di una fusione con un'altra associazione.

² In caso di scioglimento dei Prati di Pillow, l'Assemblea decide, nel quadro delle disposizioni legali, e con particolare riguardo alla pubblica utilità, a quale ente al beneficio dell'esonero fiscale devolvere il suo patrimonio sociale.

³ I singoli membri non rispondono privatamente di eventuali debiti contratti dai Prati di Pillow.

Art. 18 - Modifiche statutarie

¹ Il presente statuto può essere modificato purché sia rispettato lo spirito costitutivo dell'associazione.

² Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 19 - Entrata in vigore

La prima versione dello statuto, approvato in data 7 aprile 2024 dall'Assemblea costitutiva svoltasi a Catto, sancisce la nascita dello Snow Club Inclusivo Prati di Pillow. Il presente statuto sostituisce la prima versione, come quella successiva approvata il 16 ottobre 2024 ed entra in vigore a partire dal 18 ottobre 2025.



Per lo Snow Club Inclusivo Prati di Pillow



Thiago Studer
Presidente del giorno



Rudi Kolb-Alves
Coordinatore

Massagno, 18 ottobre 2025